

(N. 1244-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 luglio 1950 (V. Stampato N. 1173-Urgenza)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 LUGLIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 6 settembre 1950

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione
dei terreni ai contadini.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — A conclusione del dibattito sul disegno di legge per la valorizzazione della Sila e dei territori jonici contermini, il Senato si augurava che a questa prima legge di riforma fondiaria seguissero, al più presto, disposizioni legislative per comprensori del tutto simili, perchè *in un Paese di alta civiltà, come il nostro, la legge deve essere uguale per tutti.*

Un ordine del giorno dei senatori Gasparotto, Ruini, Paratore e Reale Vito invitava il Governo « a presentare al più presto possibile provvedimenti adeguati per estendere l'azione di colonizzazione e di bonifica a zone che si trovano in condizione analoga ai territori silani e jonici ».

E il Governo, ossequiente al nostro invito, presentava alla Camera dei deputati il relativo disegno di legge n. 1173, testè approvato dall'altro ramo del Parlamento, e sottoposto ora al vostro esame.

I principi, le finalità e i mezzi per raggiungerle, contenuti nella legge per la riforma fondiaria in Calabria, vengono estesi a quelle altre regioni d'Italia che presentano gli stessi aspetti delle province calabresi.

Questo il contenuto della presente legge.

E, al più presto, quindi, dovremo esaminare il terzo disegno di legge presentato al Senato sotto il n. 977, che disciplina la riforma fondiaria nel resto del territorio nazionale, ove, essendo diverse le condizioni della proprietà terriera, occorrerà emanare regole adatte.

Una gradualità di provvedimenti, ispirati da un unico concetto animatore: attuare rapidamente e decisamente la riforma fondiaria in Italia, secondo le norme della Costituzione, e secondo le esigenze della giustizia sociale. Giustizia sociale che, nell'economia agricola, si svolgerà in piena armonia, nonostante le preoccupazioni dei cattivi profeti, non sempre disinteressati, con una migliore e maggiore produzione.

Se, adunque, la legge sottoposta ora al nostro esame altro non è, nelle sue linee essenziali, che la estensione dell'altra da noi con tanta cura studiata in tutti i suoi aspetti, e dalla Camera dei deputati approvata integralmente, sarà necessario fermare la nostra attenzione soltanto sulle poche innovazioni, evitando inutili e superflue ripetizioni di rilievi critici già ampiamente discussi.

Limitato così il campo dello studio, il nostro compito sarà necessariamente semplice e agevole.

1. Una prima innovazione consiste nella potestà concessa al Governo di delimitare le zone nelle quali applicare la legge.

Delega concessa per la difficoltà grave di procedere ad una siffatta delimitazione in sede legislativa, data la vastità del territorio di molto maggiore del comprensorio silano-jonico.

Facoltà attinente al potere esecutivo, e che dovrà essere esercitata dal Governo — per la solennità dell'atto — con legge delegata dal Parlamento.

La maggioranza della Commissione confida nell'oculatezza del Governo nell'esercizio di tale potestà.

Perchè la legge abbia la sua utile esecuzione dovrà appunto applicarsi là dove si riscontrino le condizioni peculiari più adatte.

Una indicazione alquanto approssimativa è data dalla tabella n. 3 alligata al disegno di legge n. 977 sulla riforma fondiaria presentato al Senato il 5 aprile 1950, con riferimento particolare ai territori della Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, e alcune zone degli Abruzzi, del Molise, della Toscana, del Lazio, del Veneto ed Emilia, della Campania.

Deve trattarsi, come è stabilito dall'articolo 1 del disegno di legge, di territori suscettibili di trasformazione *fondiarìa* o *agraria*.

Sono le zone a tipo latifondistico.

Tali zone dovranno essere delimitate con la maggiore sollecitudine, per evitare dannose incertezze. È necessario, nell'interesse di tutti, che si sappia, e si sappia al più presto, in quali territori la legge sarà applicata.

Per l'esecuzione della legge, saranno istituiti dal Governo, nei territori determinati, enti e sezioni speciali di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, aventi le facoltà e le funzioni attribuite all'Opera per la valorizzazione della Sila dalla legge 12 maggio 1950, n. 230.

Naturalmente il Governo utilizzerà gli enti regionali che già esistono e forniti di organizzazione tecnica idonea, quali l'Ente sardo di colonizzazione, quello del latifondo siciliano, l'Opera nazionale combattenti, l'Ente autonomo del Flumendosa.

2. Una innovazione notevole concerne la percentuale di espropriazione.

Nella legge 12 maggio 1950, n. 230, relativa al comprensorio silano-jonico, i criteri di espropriazione avevano riferimento alla superficie dei terreni, segnando il limite di 300 ettari e suggerendo un limite preferenziale di superficie di 1.000 ettari.

Si escludevano, però, i terreni non suscettibili di trasformazione e quelli già trasformati.

La norma fu oggetto di critica, ma ebbe l'approvazione del Parlamento, per la natura dei terreni del comprensorio considerato dalla legge, a carattere quasi uniforme.

Non si è creduto di tener fermi quei criteri, pure presentando pregi non dubbi, e si è preferito scegliere un sistema meccanico, che se presenta gli inconvenienti insiti in tutti i sistemi meccanici, è apparso più idoneo e rispondente alle condizioni dei territori contemplati nel disegno di legge in esame.

Col sistema prescelto si è approntata una tabella ispirata a questi concetti: la percentuale di esproprio espressa in imponibile dominicale, crescente con il crescere del reddito imponibile globale della proprietà e con il diminuire del reddito imponibile unitario della medesima.

Concorrenza pertanto dei due elementi: reddito, superficie.

L'articolo 4 statuisce le norme determinatrici della quota di espropriazione. All'uopo, mentre si riporta al 15 novembre 1949 la consistenza della

proprietà terriera, si fa riferimento, per il calcolo del reddito dominicale imponibile dei terreni, alla tariffe d'estimo del 1937-39, entrate in applicazione con il 1° gennaio 1943.

La tabella segna un massimo di reddito e conseguentemente un massimo di superficie esente dall'espropriazione.

Nella tabella sono indicate, infine, le varie percentuali di espropriazione, armonizzate ai due elementi suindicati, del reddito globale e del reddito unitario dei terreni.

La lettura della tabella e i calcoli relativi non presentano eccessive difficoltà.

La tabella alligata al progetto ministeriale ha subito sia da parte della Commissione della Camera dei deputati sia da parte dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento delle modificazioni, delle quali è opportuno fare un breve cenno.

Si è ritenuto man mano di elevare le percentuali di esproprio per i terreni di basso reddito unitario. Pertanto, attraverso le disposizioni aggiunte alla tabella, alle proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100, l'esproprio avrà inizio da un reddito imponibile globale di lire 20.000, invece che di lire 30.000, e per lo scaglione da lire 20.000 a lire 30.000 si applicherà ad essi la percentuale di espropriazione nella tabella per lo scaglione da lire 30.000 a lire 60.000 riferito alle proprietà aventi reddito medio unitario di lire 100 e meno; e per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100 e reddito totale superiore a lire 60.000, l'espropriazione avrà inizio da un reddito imponibile globale di lire 10.000; e, infine, per le proprietà aventi un reddito imponibile totale superiore alle lire 100.000, l'espropriazione si inizierà da una lira.

E, in questi due ultimi casi, per lo scaglione sino a lire 60.000 si applicherà la percentuale di esproprio fissata dalla tabella per lo scaglione da lire 30.000 a lire 60.000.

L'introduzione di tali correttivi della tabella adottata, potrà dar luogo, in taluni casi, a degli inconvenienti, sì che talvolta la diversa misura dei terreni espropriati non corrisponderà proporzionalmente alla differenza del reddito.

Ma non sarà difficile, nell'attuazione della legge, trovare il modo di evitare gli inconvenienti lamentati.

Certo che, a parte le volute esagerazioni di casi teorici, inesistenti nella realtà, o di casi limite, rarissimi, possono verificarsi delle irregolarità nella riduzione delle proprietà in superficie, senza che, per altro, si verifichino mai nella riduzione delle proprietà in reddito.

Occorrerà poi avvertire, per evitare errori di calcolo, potuti constatare nelle censure mosse alla tabella, che la tassazione è fatta per scaglioni di imponibile totale e per interpolazione tra i redditi medi unitari. Il che significa che le percentuali riportate in tabella non vanno riferite all'intero imponibile complessivo ma alle singole quote in cui l'imponibile stesso è frazionato; e che per le proprietà con qualsiasi reddito medio unitario (non, cioè, coincidente con i valori della testata della tabella) la percentuale effettiva di riduzione risulterà anch'essa intermedia alle corrispondenti percentuali tra le quali si iscrive. Ma qualsiasi schema di tabella, o altro sistema, non potrebbe mai soddisfare contemporaneamente tutte le condizioni che si vorrebbero imporre al problema, e giungere ad una soluzione perfetta per tutti i casi. Soltanto se non si usasse una regola uguale per tutte le ipotesi, e si ricorresse all'esame del caso per caso e il giudizio fosse demandato ad un giudice infallibile, si potrebbero evitare errori.

Dovremo perciò accontentarci di un metodo che riduce al minimo gli inconvenienti ed accettare la tabella alligata alla legge, risultato di studi lunghi e pazienti, elaborata alla stregua di criteri non empirici.

La soluzione della tabella rappresenta una soluzione intermedia tra quella che sarebbe stata dettata dalla nostra tradizione giuridica del caso singolo o, per lo meno, delle situazioni particolari, e quella giacobina, drastica dell'estrema sinistra.

Non era assolutamente possibile la prima, per le enormi, insuperabili difficoltà della sua attuazione pratica, per la quale si sarebbe dovuto costituire un tribunale degli espropri, con annosi giudizi; inaccettabile, d'altra parte, il criterio semplicistico, per non dirlo grossolano, e, soprattutto, iniquo, della sola superficie, fissando il limite massimo di un certo quantitativo uniforme di ettari, per qualsiasi terreno.

È stato scelto un sistema che va bene per la grande maggioranza dei casi e risponde ai criteri prevalsi nella determinazione della patrimoniale.

3. Per i boschi vi sono delle norme particolari.

Essi, di regola, sono esclusi dall'esproprio, in quanto non suscettibili di trasformazione agraria. Gli enti hanno facoltà di espropriare quelli in pianura o in lieve pendio, sempre che siano esenti dal vincolo idrogeologico e possano essere trasformati.

D'altra parte i terreni classificati in catasto come boschi, sono esclusi sia dal calcolo del reddito dominicale sia da quello della superficie.

4. All'articolo 7 è stabilito che, per un periodo di sei anni dall'accertamento delle quote di esproprio, i proprietari non potranno acquistare fondi rustici per atti tra vivi, in modo da superare, coi fondi rimasti, i 750 ettari di superficie lavorabile.

Si è inteso non di fissare un limite semi-permanente alla proprietà fondiaria, ma di impedire una rapida ricostituzione di essa sulle vecchie basi, e lo si è fatto comminando una sanzione rigorosa, in forza della quale la superficie eccedente i 750 ettari sarà totalmente espropriata.

5. Di notevole importanza sono le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12, che introducono delle eccezioni alla regola generale dell'esproprio, eccezioni ben definite in precisi limiti.

La prima, determinata dagli articoli 8 e 9, si riferisce all'ipotesi dell'espropriazione in due tempi, nella misura di due terzi in un primo tempo.

La ragione di una tale deroga sta nel fine di consentire ai proprietari animati da buoni propositi, di collaborare per raggiungere gli scopi della legge, con il conseguente alleggerimento, utile specie nel periodo iniziale, dei compiti, non facili e non lievi, degli Enti, la cui organizzazione e funzionalità non potranno essere complete immediatamente; ed è altresì vantaggiosa sotto il profilo dell'onere finanziario. È un atto di fiducia verso la iniziativa privata, messa alla prova per un'alta finalità sociale ed economica.

Ma si sono disposte tutte le cautele per evitare qualsiasi elusione alla legge.

Infatti, il proprietario, il quale intenda eseguire le necessarie opere di trasformazione sui terreni, nella misura di un terzo, la cui espropriazione è rimasta soltanto sospesa, subordinata all'adempimento delle condizioni indicate nell'articolo 9, deve farne richiesta con domanda accompagnata dal piano dettagliato delle opere

da eseguire per la trasformazione e per l'apoderamento, nel termine massimo di 60 giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, e dovrà eseguire i lavori previsti dall'Ente, entro due anni dalla data di autorizzazione.

Ma l'obbligo del proprietario si estende alla trasformazione ed al miglioramento anche di tutti i terreni rimasti in sua proprietà nell'ambito del territorio formante oggetto della legge, secondo i piani approvati e predisposti dall'Ente, e adempiendo a tale obbligo con l'iniziare i lavori immediatamente dopo l'approvazione del piano di trasformazione, e portandoli a compimento nel termine stabilito dall'Ente, termine non superiore a quattro anni.

Il proprietario, eseguite le opere di trasformazione sui terreni costituenti il terzo, soggetto ad espropriazione, ma non espropriato, dovrà consegnarne all'Ente la metà, e trattenersi l'altra metà.

Per la parte che consegnerà all'Ente il proprietario ha il diritto al pagamento delle indennità di espropriazione, secondo, si intende bene, le modalità della legge, e al rimborso delle spese di trasformazione, commisurate a quelle che avrebbe sostenuto l'Ente e al netto dei contributi corrispostigli dallo Stato.

In caso di inadempienza, avrà corso l'espropriazione, non solo, ma al proprietario inadempiente non sarà corrisposto alcun indennizzo.

6. Un'altra esenzione è regolata dagli articoli 10, 11, 12.

Si è stimato di introdurre in questa legge le norme contenute nell'articolo 2 del disegno di legge della riforma fondiaria, per l'esenzione di alcuni tipi di aziende in rapporto alla loro organicità ed efficienza.

Si è ritenuto che, pur applicandosi la legge particolare per le zone depresse a territori a carattere latifondistico, oppure ove domina la grande proprietà a tipo monopolistico, potesse verificarsi il caso, sia pure non frequente, dell'esistenza di aziende previste nell'articolo 2 della menzionata legge generale di riforma fondiaria, e quindi fosse giusto e conveniente fare ad esse un trattamento particolare inteso a non danneggiarle.

Anche per tale esenzione, si sono usati tutti i necessari accorgimenti con l'enumerazione dettagliata e precisa delle condizioni, molteplici (lettere *a*, *b*, *c*, *d* dell'articolo 9), che definiscono

i casi veramente eccezionali nei quali la esenzione potrà e dovrà aver luogo.

Si tratta di terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori, e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano condizioni di produzione media unitaria superiore al 40 per cento a quelle delle medesime colture della zona; aventi un carico di lavoro con riferimento all'ultimo triennio, non inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro. Le condizioni economiche e sociali dei contadini viventi nell'azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona; l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene.

Condizioni che dovranno essere accertate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale è demandato di emettere le dichiarazioni di esonero dall'espropriazione.

Con gli articoli 11 e 12 si fissano ulteriori limitazioni: esenzione di una sola azienda, sia pure a scelta del proprietario (articolo 10), e non superiore ai 500 ettari, dandosi al Governo la facoltà di espropriare, applicando la tabella, la parte eccedente tale estensione (articolo 11).

L'articolo 10 stabilisce, in caso di espropriazione di aziende del tipo previsto, il criterio preferenziale della conduzione in forma associativa, quale più rispondente alle esigenze economiche.

7. Si discute molto della quantità di terra che sarà espropriata.

Sono calcoli presuntivi di approssimazione, variabili. Senza dubbio si tratta di una cifra imponente, e quindi saranno e potranno essere sistemate circa centomila famiglie.

Non tutte, purtroppo; ma quelle che non avranno l'assegnazione della terra in proprietà, saranno avvantaggiate, in altri modi, non potendosi sopprimere le altre forme di partecipazione alla coltivazione della terra: mezzadria, affitto, enfiteusi, per le quali ci saranno le garanzie della legge sui contratti agrari.

Per ottenere maggiore quantità di terra, dovrà smobilitarsi la proprietà degli enti pubblici, (Stato, Provincia, Comune) che occupa centinaia di migliaia di ettari di buoni terreni, lasciati in abbandono.

8. Priva di fondamento la preoccupazione che l'assegnazione delle terre disponibili pregiudicherà i contadini che attualmente la lavorano.

Se costoro hanno i requisiti richiesti dalla legge, non possono temere di essere estromessi a vantaggio di altri.

Sarebbe ingiusto ma, soprattutto, imperdonabile stoltezza rimuovere coloro che già vi si trovano, per preferire altri.

All'articolo 21 si è creduto di indicare opportunamente un criterio preferenziale nell'assegnazione delle terre, a favore dei contadini i quali abbiano in corso per lo stesso terreno contratti miglioratori a lungo termine, ed abbiano eseguiti sostanziali migliorie nel fondo.

I contratti debbono essere, per altro, allo scopo di evitare frodi, di data certa anteriore alla entrata in vigore della legge.

9. Nello stesso articolo si prevede il trasferimento delle terre a favore di istituzioni aventi come scopo la formazione professionale degli orfani o figli di contadini per il loro avviamento alla proprietà direttamente coltivata mediante la costituzione di aziende modello o di fattorie scuola.

Tali disposizioni sono state accolte dall'unanime consenso della Commissione, la quale ha votato all'unanimità un ordine del giorno redatto dall'onorevole Medici e firmato dai rappresentanti dei vari gruppi, accettato dal Ministro per l'agricoltura, del seguente tenore: « La Commissione dell'agricoltura e alimentazione auspica che il Ministero della pubblica istruzione prenda in esame il potenziamento e lo sviluppo delle scuole agrarie, di qualunque grado, esistenti nelle zone di riforma fondiaria, dotandole di aziende modello di adeguata estensione ».

Nella trattazione dell'argomento, si è insistito sulla necessità che la materia dell'istruzione agraria sia interamente affidata, per la naturale competenza, al Ministro per l'agricoltura.

10. Altre innovazioni sono di poco rilievo.

Esse hanno voluto rendere più chiare alcune norme contenute nelle disposizioni della legge silano-jonica, ed eliminare dubbiezze ed equivoci.

Con l'articolo 16 si è, infatti, voluto precisare che le indennità offerte con i decreti di esproprio non sono determinate definitivamente, ma che la loro determinazione definitiva avverrà con le modalità stabilite dall'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e che, in pendenza di tale determinazione, i decreti di esproprio seguono il loro corso.

Per maggiore chiarezza furono introdotte con l'articolo 20 alcune modificazioni all'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

11. La parte finanziaria è regolata dagli articoli 18, 19 e, in modo particolare, dall'articolo 24.

L'articolo 18 provvede al pagamento delle indennità di espropriazione a mezzo di titoli di Stato, e autorizza all'uopo l'emissione di un prestito 5 per cento netto, redimibile in 25 anni, a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della legge, lasciando al Ministro del tesoro la facoltà di stabilire, con propri decreti, la ratizzazione e decorrenza degli interessi, il piano e le modalità di ammortamento, nonché le norme per la consegna dei titoli e tutte le altre formalità occorrenti.

L'articolo 19 autorizza la spesa di un miliardo nell'esercizio 1950-51, con imputazione sul capitolo 459 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per provvedere al pagamento, in contanti, delle indennità di espropriazione, nella misura massima stabilita del 25 per cento dello ammontare totale, e con le cautele rigorosamente previste, ai proprietari che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni residui.

L'articolo 24 provvede alla parte veramente imponente delle spese indispensabili a rendere operante la legge, per la trasformazione delle terre e per tutto quanto occorre per la costituzione di nuove proprietà vitali ed efficienti.

Gli stanziamenti sono fatti, in relazione all'articolo 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, e all'articolo 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale, a seconda che si tratti di territori considerati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o di territori diversi di quelli.

Per le zone contemplate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la spesa, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, è limitata nella somma di lire 280 miliardi, come quella destinata a tale fine.

Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potrà fare somministrazioni fino al limite di 28 miliardi, e provvederà a rimettere i fondi occorrenti direttamente agli enti incaricati dell'attuazione della legge di riforma.

Per le altre zone, alla spesa sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con il prelevamento di 7 miliardi dagli stanziamenti previsti all'articolo 5 della legge 10 agosto, n. 647, sul conto speciale (fondo lire) previsto dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, e per gli esercizi finanziari successivi fino a quello 1959-60 incluso, sarà provveduto prelevando sugli stanziamenti di 20 miliardi annui previsti dalla summenzionata legge 10 agosto 1950, n. 647.

12. Gli emendamenti proposti in Commissione non sono stati accolti dalla grande maggioranza.

Il primo, svolto dall'onorevole Grieco, sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, intendeva essere un'affermazione di principio, il principio del limite permanente della proprietà fondiaria.

A parte ogni altra considerazione di tecnica legislativa, fu il contenuto di esso che incontrò il dissenso del maggior numero dei componenti della Commissione.

La questione del limite della proprietà fondiaria è importante, ma è apparsa, pregiudizialmente, intempestiva la trattazione di essa nell'esame di questo disegno di legge, che vuole essere, come è stato già premesso, l'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, alle altre zone depresse d'Italia, in condizioni analoghe a quella della Calabria silano-jonica.

Sarà più opportuno discuterne quando si prenderà in esame il disegno di legge, presentato, fin dal 5 aprile 1950, al Senato, sulla riforma fondiaria. Ma oltre questa considerazione, alla maggioranza non è apparsa esatta la interpretazione data dai presentatori dell'emendamento all'articolo 44 della Costituzione, sia per la lettera di quell'articolo, sia per i precedenti legislativi.

Sarebbe singolare la limitazione ad una sola delle varie forme di proprietà. Ma l'articolo 44 della Costituzione, studiato anche nelle sue fasi di elaborazione alla Costituente, intende che siano imposti obblighi e vincoli, alla proprietà terriera privata, e siano fissati limiti alla sua estensione secondo le Regioni e le zone agrarie, ma non determina regole rigide nè per la imposizione degli obblighi e dei vincoli nè per la limitazione, ma ne chiarisce e precisa la portata con l'indicare il fine: quello di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali.

È il fine l'elemento dominante.

Ora se si considerano le norme di questo disegno di legge, risulta evidente che le riduzioni, con percentuali fortemente progressive, che arrivano al 95 per cento, imposte alla proprietà terriera, specie alla grande proprietà, colpita severamente, rispondono ai fini dell'articolo 44 della nostra Costituzione.

Ed è questo quel che, oltre ogni dissertazione, importa ed ha valore nella realtà della vita.

13. Quasi tutti gli altri emendamenti proposti dall'opposizione, erano soppressivi di articoli (8, 9, 10, 11, 12) che, come si è già detto, introducono lodevoli innovazioni e opportuni temperamenti alla legge 12 maggio 1950, n. 230.

Le critiche specifiche fatte alle varie disposizioni del disegno di legge, si sono rivelate così poco convincenti, e gli emendamenti che ne seguirono, sono apparsi di così scarsa importanza, da far ritenere che nel disegno di legge non vi fossero nè lacune nè errori tali da indurre la Commissione a proporre correzioni al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

14. L'articolo 23 dispone il coordinamento della presente legge e di quella 12 maggio 1950, n. 230, con la legge generale sulla riforma fondiaria.

Disposizione logica, per l'armonia legislativa. Leggi aventi contenuto e finalità inerenti alla medesima materia debbono essere coordinate, nei limiti necessari.

La gradualità degli interventi dello Stato in territori diversi, ispirati dalla gradualità della urgenza, non consente tuttavia deroga ai principi fondamentali di giustizia distributiva.

Sia pure con adattamenti a situazioni particolari, la riforma fondiaria dovrà essere attuata in tutto il territorio nazionale e secondo uguaglianza di criteri.

15. Onorevoli senatori, concludendo possiamo affermare con serenità e consapevolezza di giudizio, che il disegno di legge sottoposto al nostro esame, probabilmente non è scevro di difetti e di disposizioni superflue, ma essi sono di modesto rilievo e non incidono sulle sue linee essenziali e sugli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Le eventuali manchevolezze potranno essere corrette nelle disposizioni regolamentari, e, soprattutto, nella intelligente attuazione della legge.

Che se per ipotesi nella pratica applicazione, quando la legge subirà il suo vero vaglio, si riscontreranno delle difficoltà, sarà agevole supe-

rarle con ulteriori norme che saranno fatte coi suggerimenti dell'esperienza.

È vano pretendere di redigere leggi perfette, sia pure sotto l'aspetto soltanto tecnico, attraverso i dibattiti concitati nelle Assemblee, ove il contrasto degli interessi opposti è così vivo e la passione di parte ha tanta influenza.

È sufficiente che sia forgiato uno strumento giuridico idoneo per operare; e quel che più importa è di operare senza perplessità, con fede e

con il proposito di agire onestamente per il bene supremo del Paese.

La maggioranza della Commissione è convinta che qualsiasi indugio per ottenere una perfezione impossibile sarebbe sommamente dannoso, e, pertanto, raccomanda all'approvazione dell'Assemblea, nel suo testo integrale, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

SALOMONE, *relatore di maggioranza.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.

La determinazione dei territori stessi sarà fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonché dell'ente autonomo del Flumendosa, che adempiano, nei territori che saranno determinati ai sensi dell'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Gli enti, di cui al precedente articolo, provvedono alla preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria e agraria in tutti i territori di cui all'articolo 1 della presente legge ed alla esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione.

Art. 4.

Ai fini della presente legge l'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

« Nei territori considerati dalla presente legge la proprietà terriera privata, nella sua

consistenza al 15 novembre 1949, è soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al 1° gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi.

La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o società, sulla proprietà a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, è determinata dalla tabella allegata alla presente legge.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi.

I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti.

Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina.

Art. 5.

Sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi. L'ente ha tuttavia facoltà di espropriare i boschi in pianura o in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal vincolo idrogeologico.

Art. 6.

Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facoltà di ricorso, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto.

Il Governo è autorizzato a stabilire nel Regolamento alla presente legge le norme di procedura per i ricorsi di cui al comma precedente.

Anche in pendenza del ricorso previsto dal primo comma del presente articolo, ferma restando la facoltà dell'ente di procedere ad occupazione temporanea dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, si fa luogo all'esproprio relativo alla parte di proprietà non compresa nel ricorso stesso, e per i terreni compresi nel ricorso si fa luogo all'esproprio, prendendo provvisoriamente a base di questo le dichiarazioni dello stesso proprietario.

Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, non è ammesso alcun altro ricorso per la determinazione della qualità e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto.

Art. 7.

Per un periodo di sei anni dall'accertamento della quota di esproprio, i proprietari soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atto tra vivi, in modo da superare, coi fondi rimasti in loro proprietà, i 750 ettari di superficie lavorabile.

In caso contrario, la superficie eccedente i 750 ettari sarà totalmente espropriata ai sensi e nei modi indicati nella presente legge.

Art. 8.

I terreni, che in applicazione della tabella allegata alla presente legge risultano espropriabili, sono oggetto di esproprio immediato, salve le disposizioni contenute, per una terza parte di essi, nei seguenti articoli 9, 10, 11 e 12.

Qualora, secondo le disposizioni contenute negli articoli richiamati nel comma precedente, si proceda all'esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il terzo residuo, che non può in nessun caso superare i 300 ettari di superficie, è indisponibile e non può essere sottoposto ad esecuzione forzata. L'ente incaricato della riforma trascriverà nel registro immobiliare del luogo, in cui è situato il terreno, tale vincolo di indisponibilità.

Art. 9.

Il proprietario, il quale intenda conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, può chiedere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal piano dettagliato delle opere da eseguire per la trasformazione e l'appoderamento.

In tal caso il proprietario è obbligato altresì a provvedere alla trasformazione ed al miglioramento di tutti i terreni, che restano in sua proprietà nell'ambito dei territori formanti oggetto della presente legge, secondo piani approvati o predisposti dall'ente. I lavori devono essere iniziati dai proprietari immediatamente dopo l'approvazione del piano di trasformazione ed essere compiuti entro i termini stabiliti dall'ente, che, però, non possono superare i quattro anni, con la osservanza delle disposizioni del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744.

Eseguita la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo, il proprietario deve consegnare all'ente la metà dei detti terreni, previo pagamento delle indennità di espropriazione e rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe sostenuta l'ente per il compimento delle opere stesse, al netto dei contributi corrisposti dallo Stato. In tal modo il proprietario conserva la proprietà dell'altra metà.

Il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di aver dato corso ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuta la trasformazione del terzo residuo entro due anni, sarà espropriato anche dei terreni costituenti tale terzo, senza alcun indennizzo.

Il proprietario ha la scelta dei contadini da immettere nelle unità colturali risultanti dalla trasformazione, sempre che questi rispondano alle condizioni indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modifi-

che dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per le assegnazioni fatte dall'ente.

Art. 10.

La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;

b) il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro;

c) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;

d) l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene.

Gli accertamenti per l'applicazione del presente articolo sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale emetterà le dichiarazioni di esonero.

Art. 11.

Il proprietario, che possieda più di una azienda del tipo previsto dal precedente articolo, ha diritto ad essere esentato dalla espropriazione limitatamente ad una sola azienda da lui scelta.

Le altre saranno espropriate ai sensi della presente legge, e preferibilmente destinate ad essere condotte in forma associativa.

Art. 12.

Sino alla promulgazione della legge generale di riforma fondiaria, il Governo della Repubblica

ha facoltà di procedere con legge delegata all'espropriazione anche delle aziende considerate nell'articolo 10, applicando la tabella allegata alla presente legge, alla parte di esse che supera i 500 ettari.

Art. 13.

Nel caso di proprietà di terreni situati in parte nei territori indicati nell'articolo 1 della presente legge, ed in parte fuori di tali territori, lo scorporo derivante dall'articolo 4 si applica ai terreni situati nei territori di cui all'articolo 1 fino alla totale applicazione della quota di esproprio.

Art. 14.

Tutte le espropriazioni previste dalla presente legge sono dichiarate indifferibili e urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 15.

Per i terreni olivastrati di superficie superiore a 50 ettari, situati anche fuori dei comprensori determinati a norma dell'articolo 1, gli enti di cui all'articolo 2 hanno facoltà di imporre al proprietario l'obbligo della trasformazione secondo progetti prestabiliti ed entro un congruo termine.

Trascorso tale termine senza che i lavori di trasformazione siano ultimati, dei terreni trasformabili può essere ordinato l'esproprio.

Art. 16.

All'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è aggiunto il seguente comma:

« La emanazione dei decreti, di cui al presente articolo, può avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva dell'indennità ai sensi del successivo articolo 7 ».

Art. 17.

Nel comma 1° dell'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, alla parola « espropriati » sono sostituite le parole « sottoposti a procedimento di espropriazione ».

Art. 18.

L'indennità per i terreni espropriati è pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143.

Detta indennità viene corrisposta all'espropriato in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibili in 25 anni a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il prestito, la cui emissione è autorizzata alla pari, è iscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del debito pubblico e tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, entro il 30 giugno 1951, le caratteristiche dei titoli, la ratizzazione e decorrenza degli interessi relativi, il piano e le modalità di ammortamento, le norme relative alla consegna dei titoli, nonché quanto altro potesse occorrere per la emissione ed il collocamento dei titoli.

Art. 19.

Ai proprietari, che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni residui, il pagamento dell'indennità è fatto in contanti limitatamente al costo delle opere da compiersi, dedotto il sussidio statale, e sempre non oltre il 25 per cento della indennità.

Per la corresponsione della indennità prevista nel precedente comma è autorizzata la spesa di un miliardo nell'esercizio 1950-51, con imputazione sul capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il versamento di tale somma è ratizzato in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori; su parere degli enti di riforma, può essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 per cento sul costo delle opere.

Art. 20.

L'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 5°, per i trasferimenti a causa di morte, ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori al 1° gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, o di conferimento, a società, posteriori al 1° gennaio 1948.

Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1° gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro.

Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949.

I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso.

L'indennità, in caso di esproprio di beni alienati, verrà corrisposta all'acquirente, salva all'acquirente stesso l'azione verso il venditore per il recupero dell'eventuale differenza fra l'indennità e il prezzo di acquisto versato.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti indicati nel comma 1° del presente articolo possono impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1° gennaio 1948.

Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e resta ferma l'applicazione dell'articolo 11 del detto decreto.

Art. 21.

L'assegnazione delle terre è fatta secondo le norme dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendendosi per contributi

statali detraibili dal costo delle opere di miglioramento quelli che si sarebbero corrisposti dallo Stato a norma del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono di regola preferiti, nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti miglioratori a lungo termine, di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo. Per tali assegnazioni, l'indennità di esproprio sarà diminuita, in relazione alle migliorie eseguite, ai sensi delle norme in vigore.

Il trasferimento delle terre di cui all'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230; potrà effettuarsi anche a favore di istituzioni, legalmente riconosciute, che abbiano come compito specifico la formazione professionale degli orfani o figli di contadini per il loro avviamento alla proprietà direttamente coltivata mediante la costituzione di aziende modello o di fattorie-scuola.

Art. 22.

Nei comprensori di bonifica ricadenti entro il perimetro dei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, nei quali non siano costituiti consorzi fra i proprietari, gli enti di riforma assumono tutte le iniziative e i compiti in materia di bonifica previsti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, numero 215, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23.

Le norme della presente legge e della legge 12 maggio 1950, n. 230, saranno coordinate con la legge generale sulla riforma fondiaria.

Art. 24.

In relazione all'articolo 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'articolo 3 della legge anzidetta sono poste a carico della Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli enti incaricati della attuazione della presente legge.

Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potrà fare somministrazioni fino al limite di lire 28 miliardi al fine suddetto.

Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con prelievo di lire 7 miliardi dagli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo-lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti di 20 miliardi annui previsti dalla citata legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale.

Art. 25.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 26.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA.

**PERCENTUALI DI SCORPO
RIFERITE AGLI SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE**

SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE TOTALE		IMPONIBILE MEDIO PER HA.									
		Lire									
Lire		1.000 e oltre	900	800	700	600	500	400	300	200	100 e meno
	Fino a 30.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Da oltre	30.000 a 60.000	—	—	—	—	—	0	15	30	55	70
»	60.000 a 100.000	—	—	—	—	0	10	30	60	70	85
»	100.000 a 200.000	35	40	47	55	60	65	70	75	84	90
»	200.000 a 300.000	45	50	55	60	65	70	75	80	87	95
»	300.000 a 400.000	52	57	60	65	70	75	80	85	90	95
»	400.000 a 500.000	60	64	66	71	76	80	85	90	95	95
»	500.000 a 600.000	64	70	76	78	80	85	90	95	95	95
»	600.000 a 700.000	68	74	79	82	85	90	95	95	95	95
»	700.000 a 800.000	72	78	82	85	90	95	95	95	95	95
»	800.000 a 900.000	76	82	86	90	93	95	95	95	95	95
»	900.000 a 1.000.000	82	86	90	93	95	95	95	95	95	95
»	1.000.000 a 1.200.000	90	92	95	95	95	95	95	95	95	95
	Oltre 1.200.000	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

La tabella opera per scaglioni di reddito imponibile totale (scaglioni verticali indicati nella prima colonna) Per imponibili medi unitari non coincidenti con quelli indicati nella testata, si calcoleranno le percentuali mediante una interpolazione lineare (inversa) tra i limiti più vicini (cioè tra le due colonne che racchiudono l'effettivo imponibile medio unitario della proprietà in esame).

Per scaglioni di reddito imponibile complessivo superiore a lire 1.200.000 si applicheranno in misura costante le percentuali indicate nell'ultima riga « oltre 1.200.000 ».

Per le proprietà aventi reddito unitario minore di 100 lire si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 100 e meno ».

Per le proprietà aventi reddito unitario superiore a lire 1.000 si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 1.000 e oltre ».

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100, l'esproprio ha inizio da lire 20.000 di reddito imponibile totale. Per lo scaglione da lire 20.000 a lire 30.000 si applica ad esse la percentuale di esproprio fissata nella tabella per lo scaglione da lire 30.000 a lire 60.000 per le proprietà aventi reddito medio unitario di lire 100 e meno.

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100 e reddito totale di oltre 60.000 lire, l'esproprio ha inizio da lire 10.000; per le stesse proprietà aventi un reddito totale di oltre 100.000 lire, l'esproprio si inizia da lire una. In tali casi, per lo scaglione sino a 60.000 lire si applica la percentuale di esproprio fissata dalla tabella per lo scaglione da lire 30.000 a 60.000.